

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.:

- LENTINI PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI A.E. SEZ. AIA DI CROTONE;
- IOPPOLI VINCENZO, AL'EPOCA DEI FATTI D.S. DELL'A.S.D. CASABONA CALCIO;
- RIZZO FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALC. DELL'A.S.D. CASABONA CALCIO;
- DE LUCA SALVATORE, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1BIS, COMMA 5 CGS OPERANTE PER A.S.D. CASABONA CALCIO;
- CERRELLI DOMENICO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO A.S.D. CASABONA CALCIO;

PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 7 COMMI 1 E 2, C.G.S.;

- E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASABONA CALCIO

A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, E DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,

- NONCHÉ AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. IOPPOLI MARIO, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1BIS, COMMA 5 CGS OPERANTE PER A.S.D. CASABONA CALCIO;

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.3401/1125PF15-16/GT/CC DEL 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 71 del 6.12.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria per il relativo esame del merito.

Conferma la decisione quanto al proscioglimento del sig. Mario Ioppoli.

IL PRESIDENTE
Mauro Sferrazza

Pubblicato in Roma il 17 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio